

## Nota informativa sul procedimento incentivi per le imprese di nuova costituzione

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dall'articolo 11, comma 3, del DPR n. 25 gennaio 2012, n. 33/Pres (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano) e successive modifiche e integrazioni;
- dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

### **Oggetto del procedimento**



Concessione di incentivi per le imprese di nuova costituzione di cui:

- alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), articolo 42 bis, comma 1;
- al DPR n. 25 gennaio 2012, n. 33/Pres (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano), titolo II, capo V e successive modifiche e integrazioni, (agli articoli del Testo unico si intendono effettuati i rinvii che seguono, se non altrimenti specificato).

### **Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso)**

CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. via del Coroneo n. 6, 34133 TRIESTE (in seguito CATA).

### **Responsabile del procedimento e dell'istruttoria:**

Responsabile procedimento	del	ALESSANDRO QUAGLIO		
		AMBRA CROCE		
Responsabili dell'istruttoria		FEDERICA HAUSER	 040 636565	 <a href="mailto:contributi@cata.fvg.it">contributi@cata.fvg.it</a>
		SILVIA ELLERO	FAX 040 774685	PEC: <a href="mailto:cataartigianatofvg@legalmail.it">cataartigianatofvg@legalmail.it</a>
		VERONICA FERLICH		

### **Tipo di procedimento e termine per la sua conclusione**

I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, distinto su base provinciale, nei limiti delle disponibilità assegnate per ciascuna provincia e tipologia di intervento (art. 13, c. 1 bis)..

Il termine per la concessione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio competente (art. 13, c. 2).

Il termine per l'erogazione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di presentazione (ricevimento) della rendicontazione (art. 18, c. 4).

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati (art. 20):

- per l'integrazione dell'istruttoria della domanda di contributo o della rendicontazione;
- per l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 13, c. 8.

Il termine per l'adozione dei provvedimenti di concessione è interrotto nel caso di preavviso di provvedimento negativo (art. 12, c. 7); all'istante è assegnato il termine di **10 giorni**, dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

☞ L'Ufficio competente procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

➤ Le **domande non finanziate entro il 31 dicembre** dell'anno di presentazione della domanda:

- per insufficiente disponibilità finanziaria, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa;
- per esigenze istruttorie, sono finanziate con i fondi stanziati nel bilancio successivo (art. 13, c. 3, 4 e 5).

### **Termini per la presentazione della domanda**

I termini per l'inoltro delle domande di contributo tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) sono fissati con decreto del direttore centrale competente. La domanda presentata al di fuori di tale arco temporale è inammissibile e archiviata d'ufficio. (art. 9, c. 1).

Nell'anno solare le imprese possono presentare al CATA una sola domanda.

☞ La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti (art. 33, c. 3 legge regionale 7/2000).

### **Termine per concludere l'iniziativa e presentare la rendicontazione**

L'impresa deve concludere l'iniziativa e presentare la rendicontazione della spesa entro **30 mesi** decorrenti dalla data di iscrizione all'A.I.A. (art. 16, c. 2). È consentita la richiesta di una o più proroghe per la presentazione della rendicontazione a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di cui sopra. Le proroghe sono autorizzate dall'Ufficio competente entro il limite massimo complessivo di **6 mesi**.

- ☞ In caso di procedure concorsuali (art. 48, c. 6 L.r. 7/2000), qualora al soggetto beneficiario dell'incentivo sia stata erogata un'anticipazione del contributo concesso, i soggetti interessati trasmettono la rendicontazione delle spese sostenute entro il termine di **90 giorni** decorrenti dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ufficio competente. Non è prevista la concessione di proroghe (art. 16 c. 6 bis).

### **Termini per integrazioni e per comunicazioni di variazioni dell'iniziativa o del soggetto beneficiario**

Ove la domanda o, in seguito, la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione all'interessato con l'assegnazione di un termine non superiore a **30 giorni** per la regolarizzazione; è consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di **10 giorni**, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine di cui sopra. Ove la domanda o la rendicontazione permanga irregolare o incompleta vengono assegnati ulteriori **15 giorni**, trascorsi inutilmente i quali l'Ufficio procede sulla base della documentazione agli atti (art. 12, c. 4 e 5; art. 18, c. 2 e 3).

Le eventuali variazioni dell'iniziativa o del soggetto beneficiario (es. trasformazione d'impresa) vanno comunicate tempestivamente all'Ufficio competente; si rinvia agli articoli 15 e 23.

- ☞ Si richiama l'attenzione dei soggetti interessati sulle disposizioni del regolamento che prevedono - anche per il periodo successivo all'erogazione del contributo - termini, scadenze, obblighi e sanzioni per il mancato rispetto degli

stessi, in particolare su quanto disposto agli artt. 21 e 22. Di seguito, si riporta un sunto del contenuto di tali norme e di altre norme rilevanti, fermo restando che fa fede il testo approvato, alla cui lettura diretta si rimanda.

**Erogazione in via anticipata** A seguito della concessione del contributo, può essere disposta l'erogazione in via anticipata, nella misura massima del 70% e per un importo pari o superiore a 10.000,00 euro, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet della Regione FVG all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al settore artigianato e su quello del CATA (art. 14).

#### **OBBLIGHI DEI BENEFICIARI** (cfr. art. 21)

**Mantenimento dei requisiti soggettivi** L'impresa beneficiaria e, nel caso di consorzi, le singole imprese consorziate, devono mantenere i seguenti requisiti soggettivi fino alla liquidazione del contributo (art. 2, c. 7):

- l'iscrizione in uno dei quattro Albi provinciali delle imprese artigiane istituiti nella regione FVG;
- non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali;
- non essere destinataria di sanzioni interdittive (art. 9, c.2 D.Lgs. 231/2001).


**Divieto di cumulo** Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese (art. 8).

**Avvio dell'iniziativa** L'avvio dell'iniziativa può essere antecedente alla data di presentazione della domanda (art. 10, c. 2). Per avvio dell'iniziativa si intende :

- nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto ovvero, ove tale specificazione non risulti da tale documentazione, la data della prima fattura;
- nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura;
- nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa, come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
- nel caso di dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la data di assunzione del primo dipendente (art. 10, c. 1).

**Divieto generale di contribuzione** Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi (art. 13, c. 9).

**Vincoli di destinazione** I soggetti beneficiari degli incentivi hanno l'obbligo di mantenere, a pena di revoca del contributo, la destinazione artigianale dei beni immobili per tre anni e dei beni mobili per un anno, dalla data di presentazione della rendicontazione (vincolo oggettivo) (art. 22).

-  I beni mobili oggetto del contributo divenuti obsoleti o comunque inadatti all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati, fatta salva l'eventuale evoluzione del mercato che consenta economie di spesa per tali beni, da documentare da parte dell'impresa. I beneficiari comunicano

tempestivamente l'avvenuta sostituzione all'Ufficio competente. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti (art. 22, c. 4).

I medesimi soggetti hanno l'obbligo di conservare dalla data di presentazione della rendicontazione e fino alla scadenza del vincolo di destinazione, i seguenti requisiti (vincolo soggettivo):

- l'iscrizione in uno dei quattro Albi provinciali delle imprese artigiane istituiti nella regione FVG;
- la sede o l'unità operativa nel territorio regionale.
- ☞ La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione dell'incentivo, non comporta la violazione dei vincoli di destinazione né la revoca o rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 della legge regionale 12/2002 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa (art. 22, c. 6).

L'Ufficio competente verifica annualmente e direttamente il mantenimento del vincolo di destinazione soggettivo. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione oggettivo, i soggetti beneficiari trasmettono all'Ufficio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello pubblicato sui siti internet della Regione e del CATA. In caso di inosservanza, l'Ufficio competente provvede ad effettuare ispezioni e controlli.

☞ Il mancato rispetto del vincolo di destinazione comporta la revoca del contributo.

**Sicurezza sul lavoro** In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

**Ulteriori obblighi** I beneficiari degli incentivi devono inoltre rispettare i seguenti obblighi (art. 21):

- rispettare le misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive, di cui all'articolo 34 della L.r. 3/2015 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali);
- realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo e comunicare eventuali variazioni;
- consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- rispettare le tempistiche, fatte salve le proroghe autorizzate;
- prima della concessione del contributo, rilasciare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al «de minimis» entro **quindici giorni** dalla richiesta dell'Ufficio competente (art. 13, c. 8 - cfr. paragrafo successivo);
- comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa, quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;
- non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata.

**Limiti di spesa e contributo** (art. 43) Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- importo minimo pari a 5.000,00 euro;
- importo massimo pari a 75.000,00 euro;
- contributo base: **40%**;
- contributo per l'imprenditoria giovanile/femminile o impresa localizzata in zona montana di cui all'allegato C: **50%**.
- ☞ Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore all'importo minimo di 5.000,00 euro o inferiore

del 60% rispetto al preventivo ammesso a contributo, il contributo è revocato (art. 24, c. 2, lett. c) e d)).

### **Casi di annullamento o revoca dell'incentivo**

☞ Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede (art. 24, c. 1).

☞ Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario ovvero qualora (art. 24, c. 2):

- a) la rendicontazione delle spese non sia presentata o sia presentata oltre il termine di 30 mesi decorrenti dalla data di iscrizione all'A.I.A. (cfr. art. 16, c. 2, lett. b);
- b) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di 5.000,00 euro;
- c) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60% rispetto al preventivo ammesso a contributo;
- d) i beneficiari non abbiano mantenuto i requisiti soggettivi di cui all'art. 2, c. 7, lett. a), c) e d) per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo, salvo nel caso di variazione della dimensione aziendale dell'impresa (art. 22, c. 6) o non abbiano rispettato le misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive di cui all'art. 34 della L.r. 3/2015 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 4 della L.r. 7/2000;
- e) l'impresa beneficiaria è sottoposta a procedure concorsuali, in caso di mancato perseguimento dell'interesse pubblico (art. 48, comma 6, secondo periodo, L.r. 7/2000).

☞ Il provvedimento di concessione è revocato oppure il contributo concesso è rideterminato, qualora:

- f) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in sede di rendicontazione (cfr. art. 17, c. 1, lettera c) o della dichiarazione annuale sul vincolo di destinazione (cfr. art. 22, c. 5), fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
- g) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione (cfr. art. 15, commi 4 e 5);
- h) l'impresa non abbia concluso l'investimento e abbia comunque presentato la rendicontazione entro il termine previsto, eventualmente prorogato (cfr. art. 16, c. 6) oppure nel caso in cui la documentazione a rendiconto permanga irregolare o incompleta anche dopo le richieste da parte dell'Ufficio competente (cfr. art. 18, c.3);
- i) i soggetti beneficiari non abbiano mantenuto la destinazione artigianale dei beni immobili per tre anni e dei beni mobili per un anno, decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione (art. 22, c. 1) o non abbiano mantenuto l'iscrizione all'A.I.A. nonché la sede o l'unità operativa nel territorio regionale fino alla scadenza del vincolo di destinazione (art. 22, c. 2).

☞ Le somme erogate sono restituite secondo le modalità previste agli artt. 49 e 50 della L.r. 7/2000.

**Adempimenti relativi al regolamento (CE) 1407/2013 - aiuti "de minimis"** Ai fini del riscontro del rispetto della regola «de minimis» il legale rappresentante **dell'impresa unica** dichiara, in sede di presentazione della domanda di contributo (dichiarazione semplice) e prima della concessione del contributo (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), il mancato superamento ovvero il superamento del limite complessivo di 200.000,00 euro (100.000,00 euro se l'impresa è attiva nel

settore del trasporto su strada). La dichiarazione sostitutiva è redatta secondo il facsimile disponibile sul sito internet della Regione FVG all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al settore artigianato e su quello del CATA.

☞ Per l'effettuazione di tale calcolo in sede di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà vanno presi in considerazione:

➤ gli aiuti «de minimis» ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. La dichiarazione deve riguardare l'«impresa unica» come definita dall'art. 2, par. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013. È impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

➤ l'ammontare dell'incentivo oggetto della domanda di contributo, così come quantificato preventivamente dal CATA è comunicato all'impresa prima della concessione.

**Ispezioni e controlli** Il CATA è autorizzato:

- ad effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 21 e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle sostitutive di atto di notorietà rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 (art. 25);
- a richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi (art. 17, c. 1, lett. b).

☞ MAGGIORI INFORMAZIONI SONO REPERIBILI SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE FVG ALL'INDIRIZZO [WWW.REGIONE.FVG.IT](http://WWW.REGIONE.FVG.IT) >ECONOMIA E IMPRESE >ARTIGIANATO E SU QUELLO DEL CATA.

**Informativa sul trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Si rende noto che i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate al finanziamento del Programma annuale di settore di cui all'articolo 21, comma 3, della L.R. 12/2002 al CATA, nel rispetto di ogni obbligo previsto dalla normativa, e che per le medesime finalità potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati (cfr. Titolo III del DPR 33/2012 e art. 68 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) ad es. soggetti gestori di altri procedimenti di finanziamenti, limitatamente ai dati contenuti in atti soggetti a pubblicazione. Ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D. Lgs. 196/2003, si precisa che eventuali dati giudiziari, anche acquisiti da o comunicati ad altri soggetti - CCIAA, Prefetture UTG, Autorità Giudiziaria saranno trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antimafia, dalle norme sulle sanzioni amministrative dipendenti da reato (D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. e norme sul casellario giudiziale), sulla documentazione amministrativa e le relative decadenze e sanzioni in ipotesi di false dichiarazioni (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.), sui controlli e la sospensione o revoca dei finanziamenti (L.R. 7/2000 e s.m.i.) ed in genere sulle sanzioni penali e sulle conseguenze amministrative per reati connessi alla richiesta di contributi o aventi comunque rilievo per il

procedimento. Se la presentazione dell'istanza è facoltativa, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la completezza dell'istanza stessa e della relativa istruttoria nel procedimento contributivo per l'incentivo richiesto; il mancato, parziale o inesatto conferimento può comportare l'interruzione del procedimento, il rigetto della domanda e l'eventuale revoca/annullamento di provvedimenti positivi già emessi.

Il **titolare del trattamento** dei dati è il CATA e **gli incaricati del trattamento** dei dati i funzionari del CATA responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica, individuati fra quelli elencati al paragrafo "Responsabile del procedimento e dell'istruttoria".

All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che si riproduce integralmente:

**Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti**

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
  - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
  - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
  - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
  - e) i diritti di cui all'articolo 7;
  - f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
  - a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
  - b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
  - c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
- 5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).